

COMUNE DI CABELLA LIGURE

Provincia di Alessandria

BILANCIO DI PREVISIONE

2021 - 2023

NOTA INTEGRATIVA

PREMESSA

La presente “**nota Integrativa**”, quale allegato al Bilancio di Previsione 2021 - 2023, è redatta, ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione e il bilancio Allegato 4/1 al D. lgs118/2001 e dell'art.11 comma 5 dello stesso decreto legislativo.

Dall'esercizio 2016 è entrato a regime, per gli Enti territoriali che non hanno partecipato alla fase di sperimentazione, la riforma contabile (contabilità armonizzata) ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. n. 118/2011, che ha comportato, l'adozione degli schemi di bilancio armonizzato autorizzatorio, per un arco temporale pari al triennio con anche la previsione di cassa relativamente al il primo anno, sebbene in modo graduale, avvalendosi, con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 30.07.2015, della facoltà concessa ai piccoli Comuni fino ai 5000 abitanti di rinviare:

- al 2017 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e l'adozione del piano dei conti integrato;
- al 2018 l'adozione del bilancio consolidato.

A partire dall'esercizio 2017 si impone, quindi, la contestuale attuazione del principio applicato della contabilità economico-patrimoniale, di cui all'allegato n. 4/3.

Con le seguenti successive deliberazioni, sono stati rinviati tali adozioni:

- n. 15 del C.C. in data 30.07.2015, con la quale ci si è avvalsi della facoltà di rinviare al 2017 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e l'adozione del piano dei conti integrato, al 2018 l'adozione del bilancio consolidato;
- n. 27 del Commissario con i poteri della Giunta Comunale in data 30.04.2018, con cui è stato disposto il rinvio al 2018;
- n. 36 del C.C. in data 18.12.2019, con la quale ci si è avvalsi della facoltà di rinviare al 2019 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e l'adozione del piano dei conti integrato, al 2020 l'adozione del bilancio consolidato;

Visto l'art. 57 del decreto n. 124 del 26/10/2019, come riformulato dalla legge di conversione è intervenuto in maniera dirimente sul testo dell'art. 232 del TUEL. Esso ha infatti soppresso nel primo periodo del comma 2 le parole 'fino all'esercizio 2019' e ha sostituito il secondo periodo come segue: “Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente”. La facoltà in parola è quella riconosciuta ai soli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non adottare la contabilità economico-patrimoniale (C.E.P.). Per effetto di tale novella, pertanto, la tenuta della C.E.P. per i piccoli enti diventa definitivamente facoltativa.

La “**nota Integrativa**” riveste un ruolo di particolare importanza, dovendo:

- contenere le informazioni necessarie in merito ai criteri seguiti dall'Ente per la predisposizione delle previsioni di bilancio;
- e approfondire l'analisi sulla natura delle voci di entrata, nonché della relativa destinazione in termini di spesa;

al fine di rendere comprensibile ai cittadini e a terzi il bilancio, stante il livello di estrema sintesi del bilancio.

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il bilancio di previsione ha durata triennale ed espone separatamente l'andamento delle entrate e delle spese.

Le entrate si articolano in: Titoli - Tipologie - Categorie.

Le spese si articolano in: Missioni - Programmi - Titoli - Macroaggregati.

L'unità di voto diviene la "tipologia" di entrata ed il "programma" per la spesa.

TEMPI E MODALITA' DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023

Ai sensi dell'art. 152 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione (DUP) entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e dell'approvazione del Bilancio.

L'articolo 174 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, prescrive che lo schema del bilancio di previsione finanziario e le note di aggiornamento del Documento Unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questi presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno, per l'approvazione, secondo le relative modalità previste dal Regolamento comunale di contabilità.

Il termine per l'approvazione del bilancio 2021 - 2023, con il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 (adottato d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della Conferenza Stato-città e autonomie locali e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 13 del 18 gennaio 2021), è stato differito al 31 marzo 2021 e autorizzato l'esercizio provvisorio fino al predetto termine;

CRITERI DI VALUTAZIONE RELATIVI ALLA FORMAZIONE DELLE PREVISIONI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER SPESE POTENZIALI, E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

La formulazione delle previsioni del bilancio 2021 - 2023, è avvenuta, attenendosi ai principi contabili allegati al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i, tenuto conto del quadro normativo di riferimento, delineato dalla legge di bilancio 2021 (Legge 178/2020), dei vincoli di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio sulla base del trend storico dell'esercizio precedenti.

Di seguito vengono illustrati i criteri di formulazione delle previsioni di entrate e di spesa relative al triennio.

ENTRATE

Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del Principio contabile n. 1, occorre far riferimento al gettito previsto delle principali entrate correnti, volte a finanziare la spesa corrente, di cui l'Ente può disporre. Esse sono costituite da entrate Tributarie, Trasferimenti correnti, entrate Extratributarie. e da quelle derivanti da servizi pubblici.

I tributi a livello locale costituiscono per i piccoli Comuni, privi di servizi produttivi, l'entrata di massimo rilievo, su cui si basano le possibili scelte programmatiche dell'Amministrazione.

A seguito dell'azzeramento dei trasferimenti correnti dello Stato, con l'entrata in vigore del federalismo fiscale, da quasi un decennio, la difficoltà a far quadrare conti e bilanci per effetto, altresì, dei continui tagli operati alle risorse proprie degli enti, mediante prelievi dell'IMU, la politica fiscale a livello locale è stata interessata, gioco forza, da un continuo e progressivo incremento della pressione fiscale riducendo, in quest'ultimi anni, il ruolo dell'ente ad esattore dello Stato, non potendo offrire in cambio un aumento o miglioramento dei servizi, non rimanendo nelle casse del Comune e con registrazione di un sempre maggiore calo delle riscossioni dovute anche alle condizioni di disagio economico dei contribuenti, in conseguenza dell'imperversare della crisi socio-economica a livello nazionale e non solo.

Le scelte di politica tributaria e tariffaria, alla luce di quanto sopra, sono state improntate, ai seguenti indirizzi generali e principi:

- *riduzione della fiscalità locale e contenimento delle tariffe dei servizi*
- *lotta all'evasione fiscale; ottimizzando l'attività di recupero evasione dei tributi locali per un principio di equità e per rendere fattibile la riduzione della pressione fiscale;*
- *accelerazione dei tempi di riscossione ordinaria delle risorse e coattiva per il recupero delle morosità.*

Le scelte di politica finanziaria dalle quali dipendono, pertanto gli equilibri generali di bilancio, insistono sui seguenti indirizzi generali:

- *potenziamento dell'attività di recupero evasione dei tributi locali per un principio di equità e di contenimento dell'imposizione fiscale in capo a tutti i contribuenti;*
- *riduzione della spesa corrente, ivi inclusa la spesa del personale, cercando di garantire il livello quali-quantitativo dei servizi;*
- *mancato ricorso all'indebitamento e attivazione di finanziamenti di altri Enti (Regione, Stato, Terzi ecc.)*

Di seguito sono riportati i principali tributi comunali:

Nuova IMU (derivante dall'accorpamento IMU e TASI)

Con la Legge - Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la IUC ad eccezione della TARI ed è stata istituita la nuova IMU che accorpa in parte la precedente TASI. Si è posto fine così alla duplicazione di tributi locali sulla medesima base imponibile.

Con la nuova IMU si è confermato l'esenzione IMU per le abitazioni principali non di lusso e per le relative pertinenze, con conseguente assoggettamento a tassazione delle abitazioni principali di lusso classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

In ogni caso, sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del **Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99**, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28.12.2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27.12.1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del MEF n. 9 del 14.6.1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Sono, altresì, esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11.02.1929 e reso esecutivo con la legge 27.05.1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del **Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1**, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

Infine, continuano a ritenersi esentati dal pagamento del tributo anche gli immobili assimilati all'abitazione principale e specificamente elencati dall'art. 1, co. 741, lett. c),

Nella nuova IMU:

- sono invariati i moltiplicatori.
- sono state riviste le aliquote base costituite dalla somma delle aliquote base IMU e TASI;
- l'aliquota base IMU per le abitazioni principali di lusso è pari al 5 per mille (comma 748) e il Comune la può aumentare fino al 6 per mille o ridurre fino all'azzeramento;
- l'aliquota base per le altre tipologie di immobili è pari all'8,6 per mille (7,6 IMU + 1 TASI), aliquota massima 10,6 per mille, oppure ridotta fino all'azzeramento (tranne il gruppo D dove c'è la quota statale del 7,6 per mille). I Comuni che hanno in precedenza utilizzato la maggiorazione TASI dello 0,8 possono continuare ad applicarla per avere quindi un'aliquota massima pari all'11,4 per mille (c. 755);
- resta confermata l'esenzione per le abitazioni principali non di lusso (cat. catastali dalla A2 alla A7).

Per quanto riguarda le altre tipologie di immobili, quelli che prima erano esenti IMU (rurali strumentali e beni merce) sono soggetti IMU con le stesse aliquote base TASI ovvero:

a) i fabbricati rurali strumentali (comma 750): aliquota base 1 per mille, aliquota massima 1 per mille, oppure ridotta fino all'azzeramento. Per l'identificazione degli immobili che possono essere definiti rurali strumentali si deve sempre far riferimento all'articolo 9, comma 3bis del DL 557/1993; sono, quindi, gli immobili destinati allo svolgimento di una delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e che siano accatastati in categoria D/10 o, se di altra categoria, che abbiano l'annotazione di ruralità.

b) i beni merce (comma 751) e solo fino al 2021: aliquota base 1 per mille, aliquota massima 2,5 per mille, oppure ridotta fino all'azzeramento:

Per i terreni agricoli (c.752), l'aliquota base è 7,6 per mille aliquota massima 10,6 per mille, oppure ridotta fino all'azzeramento. I terreni incolti sono espressamente citati ed equiparati ai terreni agricoli (c. 746).

Gli immobili ad uso produttivo - gruppo catastale D (comma 753): aliquota base 8,6 per mille (7,6 per mille è riservata allo stato) aliquota massima 10,6 per mille, aliquota minima 7,6 per mille.

Sono state in gran parte riconfermate le tipologie di abitazioni assimilabili ad abitazione principale con una eccezione importante che riguarda i pensionati AIRE che adesso non beneficiano più dell'esenzione per l'abitazione posseduta in Italia.

Per quanto riguarda la determinazione dell'imposta il calcolo è mensile (comma 761).

Per nuovi immobili il primo mese si conta se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto; in caso di parità di giorni è comunque in capo all'acquirente:

mese di 28 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;

mese di 29 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;

mese di 30 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;

mese di 31 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;

Fino al 2019 il versamento era da effettuarsi in 2 rate uguali pari al 50% dell'importo (salvo conguaglio a saldo). Dal 2020 il calcolo è da effettuarsi in base al possesso mensile ovvero per semestre (comma 762) sempre considerando il conguaglio a saldo in caso di possibili variazioni di aliquote da parte del Comune.

Le scadenze sono il 16 Giugno e il 16 Dicembre.

| TIPOLOGIA IMMOBILI | ALIQUOTA IMU % | DETRAZIONE €. | RIDUZIONI |
|---|----------------|---------------|----------------------------------|
| Abitazioni principali categorie A1 - A8 - A9 e relative pertinenze <i>(Aliquota base pari allo 0,5 per cento, il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento);</i> | 0,6 | 200 | 0,00 |
| Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado | 1,02 | | 50% della base imponibile |
| Unità immobiliari concesse in locazione a canone concordato ai sensi dell'art.2 Legge 431/1998 | 1,02 | | 25% |
| Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ad eccezione della categoria D/10 <i>(aliquota base pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato; i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento - comma 753);</i> | 1,02 | | |
| Fabbricati rurali ad uso strumentali di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557 <i>(aliquota base pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento - comma 750)</i> | 0,1 | | |
| Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati <i>(aliquota base pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento - comma 751)</i> | 0,1 | | |
| Terreni agricoli <i>(aliquota pari allo 0,76 per cento e i comuni, con possibilità di incremento con deliberazione del consiglio comunale, sino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento - comma 752).</i> CONFERMATA ESENZIONE IMU PER I COMUNI MONTANI: 1) i terreni ubicati nelle zone parzialmente delimitate (terreni mappali di cui alla Deliberazione C.R. del 12.5.1988, n. 826-6658) 2) i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione alla previdenza agricola 3) i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile | 0,0 | 0,00 | |
| Aree fabbricabili | 0,8 | | |
| Fabbricati inagibili | 1,02 | | 50% della base imponibile |
| Tutte le altre categorie di immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti <i>(per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento - comma 754)</i> | 1,02 | 0,00 | |

- Tariffa Rifiuti Corrispettiva (in sostituzione della TARI)

A partire dal 1 Gennaio 2020 sarebbe dovuto entrare in vigore a pieno regime il nuovo sistema tariffario TARI, approvato da Arera, ma le richieste di proroga per le tante difficoltà ha comportato la decisione di partire con una prima fase sperimentale della TARI.

Il nuovo metodo tariffario della TARI sarà nazionale e non più predeterminato dai Comuni come avviene ora. Per questo ARERA ha predisposto un nuovo sistema tariffario e stabilito nuovi criteri di applicazione cui i Comuni dovranno adeguarsi per applicare agli utenti questa nuova imposta per garantire più trasparenza e qualità nei servizi. L'obiettivo è un tariffario basato su criteri uniformi, per evitare le attuali disomogeneità a livello territoriale, ma tenendo conto delle diversità delle condizioni di ciascuna area. Le tariffe future non potranno essere aumentate se non nei casi di aggiunta di servizi o di servizi gestionali dei processi di raccolta e smaltimento.

Inoltre, i Comuni che risulteranno in grado di gestire integralmente il ciclo dei rifiuti nel proprio ambito locale, in coerenza con le Direttive europee sull'economia circolare, saranno premiati.

Il perimetro dei servizi compresi sarà più circoscritto rispetto all'attuale: comprenderò solo quelli di spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento recupero e smaltimento, riscossione e rapporto con gli utenti. Rimarranno, fuori dalle tariffe regolamentate dall'ARERA molte attività collaterali, come la derattizzazione, la raccolta e lo smaltimento dell'amianto, la gestione del verde pubblico, la manutenzione delle fontane, la disinfestazione delle zanzare e lo spazzamento della neve.

Nel ridefinire la nuova TARI si è tenuto conto del principio europeo secondo cui "chi inquina di più paga anche di più". Questo vuol dire in pratica che, secondo quanto appena detto, le città e i Comuni che producono più spazzatura saranno anche quelli che dovranno affrontare dei costi maggiori per finanziare il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

I costi del servizio dovranno essere fissati da un "piano economico-finanziario" adottato da quella che è stata definita "l'autorità territorialmente competente", che al momento, cercando di superare le molteplici incertezze è stata individuata nel Consorzio Servizio Rifiuti, con sede a Novi Ligure. Le tariffe dovranno garantire la copertura del 100% dei costi.

Questo ente per l'anno 2020, si è avvalso della facoltà concessa dall'art.107, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, pertanto ha approvato il PEF 2020 entro il 31.12.2020 e solo successivamente provvederà all'approvazione del PEF 2021, per cui si ritiene di approvare il regime TARI in via provvisoria, confermando anche per l'anno 2021 l'assetto delle tariffe già adottate per l'anno 2019, riservandosi di intervenire successivamente sull'ammontare complessivo e sull'articolazione della TARI o della tariffa corrispettiva, una volta disponibile il PEF 2021.

Altre entrate di rilievo sono:

- L'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Viene confermata, per il triennio considerato, l'applicazione dell'aliquota pari **allo 0,4 %** stabilita con delibera C.C. n.10 del 30.07.2015, con un gettito previsto per il triennio 2020-22 di € 28.000,00

- IL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Con le leggi Finanziarie sono state introdotte diverse modifiche al Fondo di solidarietà comunale (FSC) in gran parte derivanti dal nuovo assetto delle entrate.

Il Fondo di solidarietà comunale è finalizzato ad assicurare un'equa distribuzione delle risorse ai comuni, con funzioni sia di compensazione delle risorse attribuite in passato sia di perequazione, in un'ottica di progressivo abbandono della spesa storica. L'applicazione di criteri di riparto di tipo perequativo nella distribuzione delle risorse, basati sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni

standard, è iniziata nel 2015 con l'assegnazione di quote via via crescenti del Fondo, in previsione del raggiungimento del 100% della perequazione nell'anno 2021. Tale progressione è stata, tuttavia, sospesa nell'anno 2019, con la legge di bilancio per il 2019. Da ultimo, con il D.L. n. 124 del 2019, si è giunti alla definizione di un percorso molto più graduale di applicazione del meccanismo perequativo, con un incremento costante della quota percentuale del Fondo da distribuire tra i comuni su base perequativa del 5 per cento annuo. L'entrata a regime del sistema, con il raggiungimento del 100% della perequazione, è prevista nell'anno 2030.

Il Comune di Cabella, sulla base dei dati provvisori desunti dal tabulato del M.I. per il calcolo del FSC, pubblicato sul sito istituzionale, presenta quest'anno un valore positivo di € 1.210,28 .

Con [decreto del Ministro dell'Interno](#) del 16 aprile 2020, sono state definite, per gli anni dal 2020 al 2022, le modalità di individuazione dei Comuni beneficiari e i criteri di riparto delle risorse incrementalì, pari a 2 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale, per gli enti montani o parzialmente con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Risorse che servono a ridurre la quota dell'Imu che gli stessi enti hanno l'obbligo di versare per alimentare il Fondo mediante una quota dell'imposta municipale propria.

La struttura attuale del Fondo di solidarietà comunale è prevalentemente **orizzontale**, essendo alimentato esclusivamente dai comuni attraverso il gettito dell'imposta municipale propria, e non anche dalla fiscalità generale, come invece richiesto dalla legge n. 42 del 2009 in riferimento al fondo perequativo per le funzioni fondamentali. Tuttavia tale situazione dipende dal fatto che la componente verticale, finanziata dallo Stato, di fatto è stata annullata dai tagli delle risorse del Fondo, derivanti dalle misure di **concorso alla finanza pubblica** previste per i comuni sulla base dei principi del coordinamento della finanza pubblica, in relazione alle misure di contenimento della spesa introdotte dal Legislatore a partire dall'anno 2010 ad oggi (articolo 16 del D.L. n. 95 del 2012, articolo 47 del D.L. n. 66 del 2014 e articolo 1, comma 435, della legge n. 190 del 2014), cosa che comporta che i trasferimenti complessivi (al netto delle compensazioni dei tributi soppressi) risultino negativi, ossia il comparto dei comuni trasferisce risorse allo Stato

I continui aggiustamenti del sistema della fiscalità municipale rispetto a quanto delineato dal decreto legislativo n. 23 del 2011 (attuativo della legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale) hanno dato luogo ad un quadro normativo mutevole e di complessa interpretazione, che ha determinato, di conseguenza, frequenti modifiche della disciplina di alimentazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, ai fini dell'assegnazione ai comuni del gettito IMU di loro spettanza in forma territorialmente equilibrata. Dal 2015 ha inoltre preso avvio l'applicazione di criteri di riparto di tipo perequativo, basati sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard, per l'assegnazione di quote via via crescenti del Fondo, in un'ottica di progressivo abbandono della spesa storica.

Nel prospetto che segue si riportano le previsioni delle entrate assestate dell'esercizio finanziario 2020 e le previsioni di bilancio relative al triennio 2021 - 2023.

| Tipologia di entrata | Previsioni Assestate | Programmazione annuale | Programmazione pluriennale | |
|--|----------------------|------------------------|----------------------------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Accertamento e riscossione coattiva IMU anni precedenti* | 5.793,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| IMU | 361.000,00 | 373.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |

| | | | | |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| TASI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TARI | 115.000,00 | 115.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE | -- | 1.250,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

*Accertamento e riscossione coattiva IMU anni 2016 e 2017, frutto delle proiezioni fornite dalla Ditta incaricata DMC Servizi di Moncalieri.

Trasferimenti correnti (titolo II)

I seguenti trasferimenti correnti, derivanti da contributi e trasferimenti da parte di enti terzi (Stato, Regione, Provincia e altri enti nel settore pubblico), misurano il grado di dipendenza finanziaria del comune rispetto ad enti esterni.

Contributi dello stato per il finanziamento del bilancio:

- Trasferimenti cinque per mille € 250,00
- Minor gettito IMU € 1.180,00
- Trasferimenti statali diversi € 5.820,00

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

- Trasferimenti dalla regione per spese attinenti
Funzioni di interesse locale (Trasporto scolastico) € 2.200,00

Entrate extratributarie (Titolo III)

Le entrate extratributarie comprendono tutte le fonti di finanziamento del comune che non sono direttamente collegabili alla riscossione di [tributi](#) (derivanti dalla vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni, proventi derivanti dall'attività di controllo, interessi attivi, ecc.). Contribuiscono, insieme alle entrate dei primi 2 titoli, a determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente. In linea generale, risultano confermate le tariffe in vigore nell'anno 2019.

Per il triennio 2021 - 2023 rimangono invariate le tariffe .

Per quanto concerne i servizi a domanda individuale, la percentuale di copertura dei costi per i quali è consentito all'ente, la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario di un servizio istituzionale o a domanda individuale, il pagamento di un corrispettivo, è pari al 82,90% (Ai sensi dell'art. 243, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000, in situazione di deficitarietà, sussiste l'obbligo per i Comuni di rispettare la misura minima del 36% di copertura dei costi di gestione dei servizi a domanda individuale).

Nel prospetto che segue si riportano le previsioni assestate anno 2020 e i gettiti presunti per il triennio considerato.

| Tipologia di entrata | Previsioni | Programmazione annuale | Programmazione pluriennale | |
|---------------------------------------|------------|------------------------|----------------------------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Amministrazione generale e elettorale | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Anagrafe e stato civile | 4.611,00 | 5.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Fognatura e depurazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Impianti sportivi | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Istruzione primaria e secondaria inferiore | | | | |
| Nettezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Organi Istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pesa pubblica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polizia locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servizi necroscopici e cimiteriali | 15.500,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Trasporti e pompe funebri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ufficio tecnico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Viabilità ed illuminazione pubblica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Canone patrimoniale occupazione aree | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Canone patrimoniale esposizione pubblicitaria | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

La possibilità di effettuare spese in conto capitale è fortemente influenzata dalla capacità di reperimento di risorse, sempre più ridotta, a causa della riduzione dei trasferimenti dall'alto ed una limitata autonomia finanziaria, oltre all'obbligo del pareggio di bilancio che ha sostituito il patto di stabilità, consistente nell'obbligo del conseguimento degli equilibri di bilancio

I commi 819-826 della legge di bilancio 2019 hanno innovato la disciplina vigente sulle regole di finanza pubblica relative all'equilibrio di bilancio degli enti territoriali, contenuta nella legge di bilancio per il 2017, anche dando seguito ad alcune recenti sentenze della Corte costituzionale. Le nuove disposizioni, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, prevedendo, in particolare, la possibilità per gli enti locali, a partire dal 2019, di utilizzare in modo pieno il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell'equilibrio di bilancio.

Gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.

Le entrate del titolo 4 contribuiscono, insieme a quelle dei titoli 5 e 6, al finanziamento delle spese d'investimento, ovvero all'acquisizione di quei beni a fecondità ripetuta, cioè utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale. Nella tabella seguente vengono riassunti gli andamenti dei valori distinti per tipologie.

Per il triennio considerato si prevedono le seguenti entrate:

| Entrate in conto capitale previste nel triennio | | | |
|--|----------|------|------|
| Tipologia di entrata | 2021 | 2022 | 2023 |
| Avanzo economico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienazione patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Permessi a costruire | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|----------|------|------|
| Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate da accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributo di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Nel triennio considerato non è prevista l'assunzione di prestiti.

L'intendimento di quest'Amministrazione è comunque di attivarsi per il reperimento di finanziamenti di organi pubblici e privati, per non gravare il bilancio di maggiori oneri di ammortamento.

Si riporta nella tabella che segue l'incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate dei primi 3 titoli di bilancio, nel triennio considerato:

| Anno di riferimento | Interessi passivi Impegnati (a) | Entrate accertate tit.1-2-3 (b) | incidenza (a/b)% |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 2019 | 42.235,56 | 614.954,71 | 6,87% |
| 2018 | 56.871,99 | 568.719,00 | 8,16% |
| 2017 | 55.127,77 | 575.224,01 | 9,58% |

SPESA

Spesa corrente con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione delle risorse disponibili e brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti, nel rispetto degli equilibri di bilancio e di cassa.

Analogamente alla previsione dell'entrata, la previsione di spesa corrente, si è fondata partendo dalle spese sostenute negli esercizi precedenti, obbligatorie e ricorrenti, di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti, nonché delle nuove o maggiori spese conseguenti al fabbisogno dell'ente, per il perseguimento egli obiettivi di cui ai relativi Documenti Programmatici, per il funzionamento dei servizi, sulla base delle richieste dei Responsabili e nell'ambito, naturalmente, delle risorse del bilancio, per il principio dell'equilibrio di bilancio, tenuto conto, altresì, di quelle derivanti dall'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, introdotta dal nuovo sistema contabile (D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i).

Di seguito si riporta la previsione della spesa corrente per il triennio considerato

| Anno di riferimento | Importo |
|---------------------|------------|
| 2021 | 575.985,00 |
| 2022 | 531.628,00 |
| 2023 | 530.528,00 |

Particolare attenzione, è riservata alla costituzione e rappresentazione a regime del "fondo pluriennale vincolato", nonché gli accantonamenti per "rischi e spese potenziali", per il "fondo crediti di dubbia esigibilità" e per "il fondo perdite reiterate negli organismi partecipati".

Il nuovo principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria, prevede, infatti, l'obbligatorietà di inserire in bilancio degli accantonamenti per passività potenziali (fondo spese e rischi) e l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Detta rappresentazione, seppur interessante in termini di visione d'insieme della gestione, non è in grado di evidenziare gli effetti dell'utilizzo delle risorse funzionali al conseguimento degli indirizzi che l'amministrazione ha posto. Per tale attività è necessario procedere all'analisi della spesa articolata per missioni.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Viene indicato come spesa corrente, l'importo della singola missione stanziata per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi del lavoro dipendente, acquisto di beni e servizi, utilizzo di beni, oneri di ammortamento ecc.

Per la gestione delle funzioni fondamentali, l'Ente dovrà orientare la propria attività al soddisfacimento dei bisogni della collettività e al mantenimento dello standard qualitativo dei servizi resi, con impegno al miglioramento, compatibilmente con le risorse correnti a disposizione.

La spesa corrente con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali risulta ripartita come segue:

| Missioni | Denominazione | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 632.894,00 | 272.803,00 | 473.195,00 | 473.195,00 |
| 02 | Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Ordine pubblico e sicurezza | 30.750,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04 | Istruzione e diritto allo studio | 16.000,00 | 21.000,00 | 20.350,00 | 20.350,00 |
| 05 | Tutela e valoriz.ne dei beni e delle attività culturali | 5.700,95 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 117.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 07 | Turismo | 38.000,00 | 7.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 229.612,00 | 254.100,00 | 250.490,00 | 100.450,00 |
| 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 187.128,00 | 290.600,00 | 156.300,00 | 156.300,00 |
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 40.000,00 | 803.504,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Soccorso civile | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 17.226,00 | 15.830,00 | 12.430,00 | 12.430,00 |

| | | | | | |
|----|---------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 13 | Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Sviluppo economico | 37.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Fondi e accantonamenti. | 30.850,00 | 33.472,00 | 28.265,00 | 28.265,00 |
| 50 | Debito pubblico | 61.050,00 | 74.000,00 | 72.810,00 | 72.850,00 |
| 60 | Anticipazioni finanziarie | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 99 | Servizi per conto terzi | 271.975,00 | 271.975,00 | 271.975,00 | 271.975,00 |

A decorrere dall'anno 2020, **cessano di applicarsi** le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi (sono riportate tra parentesi le norme abrogate):

a) articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133; (Al fine di ridurre **l'utilizzo della carta**, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni);

b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122;

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)

Nell'ambito della nuova contabilità armonizzata uno strumento del tutto nuovo, peculiare e fondamentale è certamente costituito dal **"fondo pluriennale vincolato"**, essenziale per garantire l'applicazione del principio della "competenza finanziaria potenziata" e conseguentemente del criterio dell'esigibilità.

Il fondo pluriennale vincolato FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Nel bilancio di previsione il fondo pluriennale è appostato tra le entrate, uno per la parte corrente e uno per la parte investimenti, per un importo corrispondente a quello degli stanziamenti di spesa definitivi dei fondi pluriennali del bilancio di previsione dell'esercizio precedente.

Nelle spese il F.P.V. è previsto per ogni missione e programma, sia per la parte corrente che per la parte investimenti, ed è costituito da due quote distinte:

- la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio, ma che devono essere imputate agli esercizi successivi in base al criterio delle esigibilità; tale quota sarà iscritta a bilancio nella parte spesa, contestualmente e per il medesimo valore del Fondo Pluriennale Vincolato in entrata,
- le risorse che si prevede di accertare nel corso di un esercizio del triennio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dello stesso con imputazione agli esercizi successivi; **questa fattispecie è quella prevista nel bilancio di previsione 2021 - 2023**, sfalsata di un anno tra spesa (anno n) ed entrata (anno n+1). ed è desumibile dal cronoprogramma degli stati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi di spesa di investimento programmati.

In fase di predisposizione del bilancio, il FPV non è stato quantificato. Esso verrà quantificato in fase di riaccertamento dei residui, entro il termine di approvazione del rendiconto 2020.

ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ (FCDE)

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno:

- al 70 per cento nel 2017
- all'85 per cento nel 2018
- al 100% dal 2019

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata. Al fine di dare dimostrazione della corretta determinazione dell'accantonamento, al fondo crediti di dubbia esigibilità, è richiesta la compilazione di un allegato, sia al bilancio di previsione sia al rendiconto, per ogni esercizio compreso nel bilancio.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche;
- i crediti assistiti da fidejussione;
- le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità ha preso in esame le seguenti poste di entrata stanziate in bilancio:

- TARI
- IMU
- Recupero evasione IMU
- Fitti attivi da fabbricati

Per l'anno 2021 è stata accantonata per il F.C.D.E. la somma di € 11.842,00.

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

FONDO DI RISERVA

Anche il nuovo ordinamento conferma la necessità di iscrizione del fondo di riserva ordinario (articolo 166 del Tuel) *che recita:*"

1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza previste in bilancio

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (Utilizzo di entrate vincolate) e 222 (anticipazioni di tesoreria), il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

2-quater. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo

La previsione di bilancio del Fondo di riserva per l'anno 2021, è di € 2.590,00 pari al 0,45% della spesa corrente, stesso importo è stato applicato anche per i successivi esercizi.

FONDO RISCHI PER MAGGIORI SPESE LEGATE A CONTENZIOSO

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) -nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento delle spese, in attesa degli esiti del giudizio, è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tale proposito l'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

Stante la mancanza di contenziosi in corso, non si è proceduto ad effettuare alcun accantonamento.

FONDO PER INDENNITA' DI FINE MANDATO

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 4 118/2011 e smi -punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito "Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco" per un importo di € 830,00.

In quanto fondo, non sarà possibile impegnare, tale risorsa, ma dovrà essere eliminato in sede di riaccertamento ordinario, determinando in tal senso, un'economia di bilancio e confluirà nel risultato di amministrazione

FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI

Il principio contabile punto 5.2 invita gli enti, a titolo prudenziale in attesa del nuovo contratto nazionale, a stanziare in bilancio, adeguate risorse non impegnabili che refluiranno nell'avanzo vincolato.

Non si è proceduto ad effettuare alcun accantonamento nell'apposito Fondo, avendo previsto una previsione della spesa del personale di cui agli appositi capitoli una maggiorazione dell'1% a ciò finalizzato.

I rinnovi contrattuali devono essere impegnati e imputati nell'esercizio in cui è firmato il contratto nazionale, salvo che questo non ne preveda un'esigibilità differita.

FONDO A COPERTURA PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciale e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti

accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona una somma in misura proporzionale alla quota di partecipazione, del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Non risultando, dai dati resi disponibili dalle Società, alcun disavanzo, il fondo è stato costituito per un importo minimo di € 1.000,00.

Il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento

Per la parte in conto capitale, la programmazione degli investimenti deve passare obbligatoriamente dall'analisi delle

- **Spese di investimento**, concernenti tutte le altre spese di cui al titolo II del bilancio.
- **Programma triennale delle Opere Pubbliche**

L'adozione del programma delle opere pubbliche è richiesta e opere di importo pari o superiori a 100.000,00 ed è disciplinato dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 16 gennaio 2018, n. 14, che definisce, in base a quanto previsto dal Codice appalti, le procedure con cui le amministrazioni aggiudicatrici adottano i programmi pluriennali per i lavori e i servizi.

Il programma triennale 2021 - 2023 delle OO.PP, redatto a cura del Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Giuseppe Cerchia inserito nel DUPS 2021 - 2023, nel rispetto delle procedure di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture del 16 gennaio 2018, n. 14, che consta delle seguenti schede, redatte a cura dell'ing. Giuseppe Cerchia - Responsabile dell'Area Tecnica a far data dall'17.02.2020;

Scheda A – Quadro delle risorse disponibili;

Scheda B – Elenco delle opere incompiute;

Scheda C – Elenco degli immobili disponibili;

Scheda D – Programma triennale delle OO.PP. 2021 - 2023—elenco degli interventi;

Scheda E - Programma triennale delle OO.PP. 2021 - 2023— interventi ricompresi nell'elenco annuale;

Scheda F - Programma triennale delle OO.PP. 2021 - 2023— elenco interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati

Si allegano schede relative al programma triennale Opere Pubbliche (All.A) e si riportano in sintesi nella tabella sotto riportata i lavori presenti nel programma ed inseriti nel Bilancio di previsione Titolo II distinte per fonti di finanziamento e annualità:

| DENOMINAZIONE LAVORI | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------------|------|------|
| Consolidamento versante sottostante l'infrastruttura e ripristino della sede stradale Cabella-Cremonte Contributo Ministeriale | 100.000,00 | | |
| Consolidamento versante sottostante l'infrastruttura e ripristino della sede stradale Cabella-Teo | 143.332,00 | | |

| | | | |
|---|------------|------------|------------|
| Contributo Ministeriale | | | |
| Ripristino strada comunale di accesso al Santuario di Dovanelli Contributo Ministeriale | 100.000,00 | | |
| Consolidamento versante e ripristino sede stradale Cabella – Pobbio Contributo Ministeriale | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Consolidamento versante e ripristino sede stradale Dova Inferiore-Dova Superiore Contributo ministeriale | 240.172,00 | | |
| Efficientamento energetico e sviluppo territoriale Fondo sviluppo investimenti | 81.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Efficientamento energetico e sviluppo sostenibile Fondo sviluppo investimenti | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Manutenzione patrimonio Fondi propri di Bilancio | 40.620,00 | | |
| Completamento messa in sicurezza abitato di Cosola Fondo CIPE | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| Sistemazione idrogeologica e monitoraggio Frana Casella Fondi CIPE | | 225.000,00 | 225.000,00 |

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020

L'articolo 1, comma 820, della legge di bilancio 2019, prevede che, a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni (senza alcuna esclusione) utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili) e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. come chiarito, altresì, dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3 del 14.02.2019.

Non è stato necessario applicare avanzo di amministrazione

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO.

EQUILIBRI E PAREGGIO DI BILANCIO

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2021 - 2023 da rispettare in sede di programmazione e di gestione riportati nella tabella n°1 sono:

Il principio dell'equilibrio generale, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese.

La seguente tabella evidenzia il conseguito equilibrio complessivo della gestione 2021 - 2023.

| QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO | | | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ENTRATA | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
| | Competenza | Cassa | | |
| Avanzo di amministrazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo di cassa | | 459.975,60 | | |
| Titolo 1 | 537.250,00 | 594.659,18 | 519.000,00 | 519.000,00 |
| Titolo 2 | 21.690,00 | 21.690,00 | 14.690,00 | 14.690,00 |
| Titolo 3 | 85.265,00 | 95.392,62 | 73.350,00 | 73.350,00 |
| Titolo 4 | 1.143.304,00 | 1.166.638,44 | 425.000,00 | 275.000,00 |
| Titolo 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Titolo 9 | 271.975,00 | 287.742,93 | 271.975,00 | 271.975,00 |
| Totale | 2.209.484,00 | 2.776.098,77 | 1.454.015,00 | 1.304.015,00 |

| SPESA | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 1 | 575.985,00 | 605.852,86 | 531.628,00 | 530.528,00 |
| Titolo 2 | 1.177.424,00 | 1.298.837,13 | 466.412,00 | 316.412,00 |
| Titolo 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 4 | 34.100,00 | 34.100,00 | 34.000,00 | 35.100,00 |
| Titolo 5 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Titolo 7 | 271.975,00 | 291.440,04 | 271.975,00 | 271.975,00 |
| Totale | 2.209.484,00 | 2.380.230,03 | 1.454.015,00 | 1.304.015,00 |

Il principio dell'equilibrio della situazione corrente, secondo il quale la previsione di entrata dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli 1° (spese correnti) e 4° (spese rimborso quota capitale mutui e prestiti).

La parte corrente presenta una maggiore entrata rispetto alla spesa di € **34.120,00** come dimostrato dalla tabella sotto riportata, destinata al finanziamento di spese di investimento.

Il principio dell'equilibrio della situazione in conto capitale, secondo il quale le entrate dei titoli 4° e 5°, sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo 2°.

| Gli equilibri parziali | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Risultato del Bilancio corrente (Entrate correnti - Spese correnti) | 34.120,00 | 41.412,00 | 41.412,00 |
| Risultato del Bilancio di terzi (partite di giro) (Entrate di terzi partite di giro - Spese di terzi partite di giro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risultato del Bilancio investimenti (Entrate investimenti - Spese investimenti) | -34.120,00 | -41.412,00 | -41.412,00 |
| Risultato del Bilancio movimenti di fondi (Entrate movimenti di fondi - Spese movimenti di fondi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo complessivo (Entrate – Spese) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui all'art. 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, tra cui i Comuni, devono conseguire gli equilibri di bilancio, in sede di programmazione e di gestione, ovvero *un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali*.

Come per gli esercizi precedenti, (comma 711 della legge di stabilità 2016) anche nel 2021 con la legge di stabilità 2021, nel meccanismo per la determinazione del saldo la legge si contempla che nelle entrate e nelle spese finali, in termini di competenza, è computato il "fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa", al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio il "fondo pluriennale vincolato" facilita, il rispetto degli equilibri ed aumenta la capacità di spesa, soprattutto sul versante degli investimenti.

Nella nuova formulazione degli artt. 40, D.Lgs. n. 118/2011 e 162, comma 6, TUEL, il pareggio complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo e del recupero del disavanzo di amministrazione, deve garantire un **fondo di cassa finale non negativo**.

L'articolo 1, comma 820, della legge di bilancio 2019, come già sopra richiamato prevede che, a decorrere dall'anno 2019, tutti i comuni (senza alcuna esclusione) utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili) e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. come chiarito, altresì, dalla circolare del MEF n. 3 del 14.02.2019.

Alla luce di quanto sopra, il bilancio di previsione 2021 - 2023, garantisce il pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate risulta uguale al totale delle spese, nonché gli equilibri di bilancio, ovvero **un saldo non negativo**, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, come dimostrato dal prospetto allegato di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

LA SITUAZIONE DI CASSA

Nella nuova formulazione degli artt. 40, D.Lgs. n. 118/2011 e 162, comma 6, TUEL, il pareggio complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo e del recupero del disavanzo di amministrazione, deve garantire un fondo di cassa finale non negativo.

All'01.01.2020 il Fondo di cassa è pari a € 459.975,60.

LE PREVISIONI ESERCIZI SUCCESSIVI AL 2021 (2022 - 2023)

Con il sistema armonizzato il bilancio per gli anni successivi al primo assume una importanza maggiore che in passato poiché:

- l'esercizio provvisorio si basa sul secondo esercizio del bilancio e non sugli stanziamenti definitivi dell'esercizio precedente;
- i nuovi principi contabili, in base ai quali accertamenti e impegni si imputano negli esercizi in cui sono esigibili, richiedono maggiormente di impegnare il bilancio degli anni successivi;
- in un contesto di risorse in diminuzione, il bilancio 2022 - 2023 è in grado di evidenziare in anticipo le difficoltà che l'Ente potrebbe incontrare in futuro e dovrebbe essere utilizzato in chiave programmatica per assumere decisioni e proporre soluzioni che comunque richiedono tempo per essere attuate.

GARANZIE PRESTATE

Non sono state prestate garanzie alle società partecipate e a terzi

STRUMENTI DERIVATI

Non sono stati sottoscritti contratti derivati.

PARTECIPATE

Nel prospetto che segue si riportano le società e gli enti a vario titolo partecipati da questo ente, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel sito internet delle singole Società/Enti, fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Forma giuridica | Quota part. diretta |
|---|----------------|--|------------------------------|
| ACOS s.p.a. | 01681950067 | S.P.A. | 0,003% |
| A.T.O n.6 | 01991550060 | Altro | 1,66% |
| C.S.P. | 01742390063 | Consorzio | 1,14% |
| Gal Giarolo Leader s.r.l. | 01753480068 | Gal Giarolo Leader s.r.l. Società pubblica e privata. Coinvolge 55 Comuni situati in provincia di Alessandria | 1,35% |
| C.S.R. | | Consorzio - Ente pubblico | 563 quote |
| 5 Valli Servizi s.r.l. | 02104100066 | Società in house - s.r.l. | 2,56% |
| A.S.M.T. S.I. | 02021850066 | S.P.A. | n. 57 (valore € 283,79) |
| AMIAS s.r.l | 01210930069 | S.R.L: | 0,54% |
| Consorzio Bacino Imbrifero Montano dello Scrivia | 92036000062 | Consorzio | Privo di capitale sociale |

CONCLUSIONI

Le previsioni di bilancio sono state formulate nel rispetto delle normative vigenti e dei principi contabili e risulta coerente con gli indirizzi dell'Amministrazione e gli obiettivi definiti nel Documento Unico di Programmazione.

Il Segretario Comunale
Dr. Giulio Giraldi

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Rag. A. Banchemo

